

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1620 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 2022**

**che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, a norma dell'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera competenti ad effettuare verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> sono tenute a consultare il sistema centrale ETIAS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. Possono verificarsi casi in cui, a causa di un guasto tecnico di qualsiasi parte del sistema d'informazione ETIAS o di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, un'autorità di frontiera può non essere in grado di procedere alla consultazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
- (3) Scopo della presente decisione è stabilire misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera alle frontiere esterne nei casi in cui esse possano non essere in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS.
- (4) Le misure di emergenza tipo dovrebbero essere utilizzate sia come orientamenti sia come base, adattate se necessario, per lo sviluppo e l'adozione da parte degli Stati membri dei rispettivi piani di emergenza nazionali per i casi in cui un'autorità di frontiera non sia in grado di procedere alla consultazione del sistema centrale ETIAS nel corso delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399.

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

